

## Sicurezza (Addetti antincendio)\*

### Normativa di riferimento

Il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro” ha definito, all’art. 7, la formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza e, all’Allegato IX, i contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, in relazione al livello di rischio dell'attività.

Il successivo Decreto del Ministero dell’Interno del 2 settembre 2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, all’Allegato 3, ha definito i criteri e i requisiti del percorsi formativi per gli addetti antincendio. Il medesimo decreto ha, poi, abrogato il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998.

La Regione Basilicata, in attuazione della normativa sopra indicata, con la D.G.R. n. 920 del 9 agosto 2016 e ss.mm.ii., ha approvato le seguenti schede di qualificazione:

- “**Addetto antincendio in attivita' di livello 1**”;
- “**Addetto antincendio in attivita' di livello 2**”;
- “**Addetto antincendio in attivita' di livello 3**”.

---

\* Le informazioni contenute nella presente scheda hanno un carattere esclusivamente divulgativo e conoscitivo. Non sono, in alcun modo, sostitutive degli atti normativi ed amministrativi qui indicati e della/e scheda/e di qualificazione di riferimento del “Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata” (RRQ), a cui, in ogni caso, si rimanda.